

2. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi entro i limiti delle risorse già acquisite.

3. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio.

Art. 8.

Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alla prestazione di cui all'art. 5 è subordinato ad una comunicazione dell'A.N. G.O.P.I. alle Segreterie Nazionali di FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI relativa alla situazione di crisi, al fine di valutare congiuntamente le reali necessità di personale o di ore di lavoro e, conseguentemente, il fabbisogno di prestazioni integrative del reddito.

2. Entro sette giorni dalla comunicazione viene organizzato un incontro tra dell'A.N. G.O.P.I. e FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI.

3. Il confronto tra le organizzazioni sindacali dovrà concludersi entro i successivi sette giorni.

Art. 9.

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 18 aprile 2016

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
POLETTI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC Min. salute e Min.
lavoro foglio n. 1955

16A04419

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 aprile 2016.

Modifica del decreto 18 novembre 2014 per quanto concerne talune misure di sostegno accoppiato.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;



Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 295 del 20 dicembre 2014, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 81 dell'8 aprile 2015, recante «Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013» ed, in particolare, l'art. 19;

Considerata la crisi di mercato che ha investito il comparto del pomodoro, causando difficoltà al settore produttivo;

Ritenuto, opportuno consentire un maggiore margine temporale per la definizione dei contratti con l'industria di trasformazione;

Ritenuto, altresì opportuno, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 febbraio 2015, semplificare le procedure di presentazione della documentazione inerente il sostegno accoppiato per il pomodoro da industria, di cui all'art. 26, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, nel caso di produttori associati ad una organizzazione di produttori, posticipando la data di deposito dei contratti di fornitura presso l'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, alla data ultima per la presentazione della domanda come previsto per i produttori singoli;

Vista la comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano effettuata con nota ministeriale 29 aprile 2016, prot.4798, ai sensi dell'art. 19 del sopracitato decreto ministeriale 26 febbraio 2015;

Decreta:

Art. 1.

Misura premi per il settore pomodoro da destinare alla trasformazione

1. Dall'anno di domanda 2016, i termini stabiliti dall'art. 26, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, sono posticipati alla data ultima di presentazione della domanda unica.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2016

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n. 1572

ELENCO ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 14 NOVEMBRE 2012, N. 252.

Modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 per quanto concerne talune misure di sostegno accoppiato.

Oneri eliminati

Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri.

Oneri introdotti

Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non introduce oneri.

1. Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 1 comma 1:

Comunicazione.

Domanda.

Documentazione.

Altro.

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa: la data del deposito dei contratti di fornitura presso l'organismo di coordinamento è posticipata alla data ultima per la presentazione della domanda unica.

16A04423

DECRETO 31 maggio 2016.

Autorizzazione all'Ente tutela vini di Romagna, in Faenza, per consentire l'etichettatura transitoria dei vini DOC «Romagna», ai sensi dell'articolo 72 del reg. (CE) n. 607/2009 e dell'articolo 13 del decreto 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento 22 marzo 2016.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

